

CONVENZIONE QUADRO

tra

EUR S.p.A., con sede legale in Roma, Largo Virgilio Testa, n. 23 - CAP 00144, C.F. n. 80045870583 e P.IVA n. 02117131009, iscritta al Registro delle Imprese di Roma - R.E.A. n. RM 943510, rappresentata dall'Ing. Angela Maria Cossellu, nata a Ozieri (SS) il 16/08/1963 domiciliata per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Amministratore Delegato e come tale Legale Rappresentante della società in forza dei poteri che le derivano dalla legge e dallo statuto sociale
(di seguito per brevità anche "**EUR**")

e

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, con sede in Piazza Cavour – Palazzo della Corte di Cassazione, Roma (C.F. 80230130587), rappresentato *pro-tempore* dall'Avv. Paolo Nesta, C.F. NSTPLA52B05H501P), domiciliato per la carica presso la stessa sede, nella sua qualità di Presidente p.t.
(di seguito per brevità anche "**COA di Roma**")
nel prosieguo, congiuntamente, anche le "**Parti**".

PREMESSO CHE:

- **EUR S.p.A.** ha la missione di gestire e valorizzare il complesso dei beni immobili di cui è titolare, anche attraverso la promozione e l'organizzazione di attività culturali. Costituisce, pertanto, in generale, interesse della Società favorire iniziative volte alla valorizzazione del quartiere Eur ed alla promozione del relativo sviluppo socio-culturale, tenuto anche conto delle originarie finalità dell'Ente Eur e di quanto previsto dal d.lgs. n. 304/1999;

- a tal fine **EUR S.p.A.**, mediante l’iniziativa “*EUR Culture per Roma*”, promuove la cultura in maniera diffusa, attraverso attività ed eventi culturali, approfondimento della storia, la divulgazione e la didattica rivolte ai cittadini con particolare riguardo ai giovani ed alle scuole, al fine specifico di veicolare ed alimentare il senso di cittadinanza e cooperazione;

- l’Ordine degli Avvocati di Roma ha, tra le altre finalità, quella di coadiuvare i cittadini nella tutela dei loro diritti ed è interesse del medesimo diffondere il contenuto dei diritti fondamentali costituzionalmente previsti e del loro rispetto tra i cittadini, soprattutto delle fasce più deboli, così dando spazio alla cultura della Legalità, anche in adempimento delle Direttive e Convenzioni europee;

- alla luce di tutto quanto sopra costituisce interesse comune delle **Parti** promuovere, attraverso azioni sinergiche, iniziative culturali per il territorio e i suoi residenti al fine di offrire occasioni di apprendimento e formazione nonché attivare processi di rispetto dei diritti fondamentali, di inclusività ed interazione sociale. A tale scopo, le **Parti** hanno deciso di stipulare la presente Convenzione per regolare la collaborazione ora descritta ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 nonché ai sensi dell’art. 7, co. 4 del d.lgs. n. 36/2023;

- le **Parti** operano sia nelle proprie sedi sia sul territorio, in collaborazione con le istituzioni culturali, gli istituti scolastici, gli istituti di ricerca, le Università, le associazioni nonché con le diverse realtà culturali presenti in ambito locale e più in generale nell’ambito metropolitano e regionale;

- la presente Convenzione quadro non prevede né pregiudica in alcun modo il rispetto degli obblighi di evidenza pubblica previsti in capo alle **Parti** in relazione

agli appalti eventualmente necessari per l'esecuzione degli impegni di seguito meglio descritti;

CONSIDERATO CHE:

- le **Parti**, con il presente atto, intendono definire le linee generali di un formale rapporto di collaborazione di lunga durata, finalizzato all'ampliamento dell'utenza e alla moltiplicazione degli interessi e delle competenze, nella convinzione che la costruttiva collaborazione tra le istituzioni possa concorrere a porre le basi per arricchire l'offerta culturale, garantire i servizi formativi a favore dei soggetti deboli, azzerare i fenomeni della povertà educativa.

Tutto ciò premesso e considerato, le **Parti**

CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Finalità ed Oggetto)

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

1.2 Le **Parti** si impegnano a collaborare, nel rispetto dei rispettivi fini istituzionali, mediante l'utilizzo delle risorse intellettuali e tecniche esistenti presso le proprie strutture, ad azioni di diffusione culturale, inclusività sociale, attività formative e didattiche a favore della cittadinanza. Nello specifico, le **Parti** concordano nel procedere, per tutta la durata della presente Convenzione, all'esecuzione delle attività incluse nei cicli di incontri di seguito denominati:

a. **“Movimento Parallelo”**: incontri di approfondimento su argomenti che permettano la connessione tra **storia, diritto** e contemporaneità con docenti e studiosi che affronteranno il tema di quanto la storia si intrecci e dialoghi con i linguaggi contemporanei;

b. **“Mi Piace Immaginare”**: ciclo di incontri dedicato alle ultime classi delle secondarie superiori al fine di far conoscere professionisti esercenti delle attività che sono un punto di riferimento per molti e che implica l’assunzione grandi di responsabilità per gli altri;

Tra gli eventi del ciclo “Mi Piace Immaginare...” sono previsti anche:

- **“Io cittadino nel mondo che vorrei”**: incontri con le ultime classi delle scuole primarie per far conoscere il contenuto dei diritti e il valore del loro rispetto attraverso letture, dibattiti con i bambini ed attività ludico/didattica multidisciplinare. Tale ciclo di incontri è stato pensato ed organizzato sulla base di un apposito Progetto ideato al riguardo dal CNF nonché sulla base di un Protocollo siglato con il MIUR nel mese di luglio dell’anno 2020 a cui ha aderito il COA di Roma;
- **“Il processo al comportamento sbagliato”**: un incontro dedicato alle ultime classi della scuola primaria nel quale si tratterà del diritto del minore ad essere adeguatamente difeso e delle modalità con il quale tale diritto si attua. Tali incontri sono finalizzati per far comprendere ai bambini le errate tipologie di condotte che non devono porre in essere.

Gli incontri si terranno in luoghi e date che verranno definiti solo successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione. Si precisa che i luoghi ed i servizi saranno messi a disposizione da **EUR** e dovranno essere idonei rispetto all’esecuzione delle attività concordate sia per caratteristiche che per i servizi.

1.3 Le Parti, inoltre, potranno collaborare ai fini dell’organizzazione e svolgimento delle seguenti ulteriori attività:

- pianificazione e attuazione congiunta di attività culturali e di progetti innovativi di interesse comune;

- sviluppo di attività e progetti condivisi, anche in collaborazione con altre organizzazioni locali, regionali, nazionali e internazionali;

- pianificazione della comunicazione riguardante le rispettive attività e distribuzione di relativi materiali informativi a mezzo stampa o su web;

- partecipazione reciproca ad eventi ed iniziative promosse da entrambe le **Parti**;

- collaborazione per conferenze, seminari, convegni e altre iniziative didattico-divulgative, da definire di volta in volta, sulla base delle esigenze e delle disponibilità delle **Parti**;

- sviluppo di progetti condivisi di visibilità e reciprocità, tramite adeguati strumenti di informazione e comunicazione, dei programmi relativi alle attività culturali promosse.

1.4 Le Parti potranno inoltre collaborare ai fini della predisposizione di piani d'azione per il coinvolgimento di Enti ed Associazioni nonché per l'attivazione di processi condivisi per il reclutamento di risorse economiche necessarie a sostenere i progetti, attivando all'uopo: crowdfunding, fundraising, sponsorizzazioni, partecipazione a bandi regionali ed europei, nonché finanziamenti da Roma Capitale volti al sostegno dei progetti più competitivi, nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge.

1.5 Ciascuna Parte si impegna a tenere informata l'altra Parte sulle attività svolte in esecuzione della presente Convenzione.

Art. 2 – Oneri finanziari e costi

Il presente Accordo non comporta flussi finanziari tra le Parti. Ciascuna Parte sopporterà gli eventuali costi relativi alla collaborazione prevista dal presente Atto secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente Accordo.

Art. 3 (Atti esecutivi)

Le **Parti** provvederanno a formalizzare e rendere operative le attività di cui ai punti 1.3 e 1.4 della presente Convenzione attraverso la stipulazione di specifici atti esecutivi.

Nell'ambito dei predetti atti devono essere puntualmente indicati (tra le altre cose):

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna parte;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- EUR provvederà, a propria cura e spese, a fornire i luoghi ed i servizi più appropriati per lo svolgimento delle attività, mentre il COA di Roma provvederà, a propria cura e spese, a fornire i professionisti che terranno gli incontri a titolo di gratuito.
- gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi sia pubblici sia privati;
- il personale coinvolto;
- l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni delle **Parti**;
- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;

- i Responsabili di ciascuna parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli atti esecutivi;
- le modalità di utilizzo dei marchi e segni distintivi dell'altra Parte.

Art. 4 (Condizione di reciprocità)

Le **Parti** convengono che la collaborazione debba essere svolta a condizione, ma non obbligo, di reciprocità.

Art. 5 (Referenti per il coordinamento operativo)

Al fine di un più snello ed immediato rapporto operativo, sono in prima battuta individuati come referenti per il coordinamento delle attività derivanti dal presente accordo:

- per **EUR S.p.A.** l'Arch. Solange Signorini;
- per il **COA di Roma** l'Avv. Carla Canale e l'Avv. Angelica Addessi

Art. 6 (Proprietà intellettuale)

I risultati delle attività sviluppate in forza della presente convenzione saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione verranno effettuate previa intesa tra le **Parti**.

Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti la co-titolarietà, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione, ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell'invenzione, delle opere dell'ingegno, del segreto industriale/commerciale e i relativi diritti patrimoniali.

Art. 7 (Diritto d'immagine)

Fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 107-109 del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., le **Parti** si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune

e quella di ciascuna di esse. In particolare, i loghi delle **Parti** potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione, secondo quanto concordato di volta in volta negli Atti esecutivi di cui al precedente art. 4. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle **Parti** per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azionale istituzionale, sarà possibile solo se definito e regolato da specifici accordi.

Qualora l'utilizzazione dei rispettivi loghi dovesse avvenire per esigenze estranee alle azioni ed ai fini previsti nel presente atto, richiederà il consenso della parte interessata, anche con semplice scambio di lettere.

Art. 8 (Durata dell'accordo)

Il presente accordo di collaborazione avrà una durata di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione delle parti e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto tra le **Parti**.

Alla scadenza dell'accordo le **Parti** redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

Art. 9 (Recesso)

Ciascuna delle **Parti** potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno tre (3) mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC ai seguenti indirizzi (ai quali peraltro le parti dichiarano di eleggere per qualsiasi comunicazione il proprio domicilio legale).

Per EUR S.p.A.: areafmc@pec.it

Per il COA di ROMA: consiglio@ordineavvocatiroma.org

Art. 10 (Copertura assicurativa)

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale (qualora sia previsto) che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

L'utilizzo e l'accesso agli spazi di EUR S.p.A. dovrà avvenire nel rispetto delle relative regole e procedure interne.

Art. 11 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

Il personale di entrambe le **Parti** è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto della normativa di cui al d.lgs. n. 81/2008, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del suddetto decreto nonché le disposizioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di EUR S.p.A.

Il personale di entrambe le **Parti**, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso presso le sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti alla parte che fornirà il luogo in cui si svolgeranno le attività.

Tutti gli altri obblighi ricadono sul Responsabile della struttura/ente di provenienza.

Art. 12 (Controversie)

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non fosse possibile addivenire ad una soluzione in via amichevole, sarà competente il foro di Roma.

Art. 13 (Trattamenti dei dati personali)

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle rispettive organizzazioni, tutte le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (in seguito "GDPR") e il d.lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione di dati personali" o "Codice della privacy"), così come modificato dal d.lgs. n. 101/2018.

Ai fini della stipula del presente Accordo, le Parti agiscono in qualità di Titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'art. 4 del GDPR ed hanno le responsabilità previste dall'art. 24 del GDPR.

Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo, le Parti si impegnano a definire, al momento della stesura degli atti di cui all'art. 4 dell'Accordo, i rispettivi ruoli e responsabilità in riferimento al trattamento dei dati personali.

Seguono i riferimenti dei Titolari e dei rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati (RPD):

- Per il COA di Roma con sede in Piazza Cavour – Palazzo della Corte di Cassazione, Il RPD è contattabile al seguente indirizzo PEC: **consiglio@ordineavvocatiroma.org**

-

- Per EUR S.p.A., con sede legale in Roma, Largo Virgilio Testa, 23. il RPD è contattabile al seguente indirizzo PEC: **dpo@romaeur.it**.

Art. 14 (Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza)

In coerenza con le norme ed i principi del d.lgs. n. 231/2001, del Codice Penale italiano, dell'US Foreign Corrupt Practices Act, dello UK Bribery Act 2010, dei trattati internazionali anticorruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionale e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, nonché di ogni altra normativa anticorruzione comunque applicabile, ciascuna delle Parti si impegna ad astenersi dall'offrire, promettere, elargire o pagare, direttamente o indirettamente, denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o a qualsivoglia altro terzo, con lo scopo, in relazione allo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, di conseguire un vantaggio o beneficio improprio e/o per influenzarne un atto, una decisione o un'omissione.

Il COA di Roma si obbliga ad osservare puntualmente, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, tutte le disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di EUR S.p.A. e le regole comportamentali contenute nel Codice etico della medesima.

Tali documenti, dei quali il COA di Roma dichiara di aver preso piena conoscenza, sono stati predisposti in attuazione del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e sono consultabili sul web istituzionale di EUR S.p.A. - Sezione Amministrazione Trasparente oppure sono stati consegnati da EUR.

Il COA di Roma si obbliga altresì ad osservare puntualmente, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, tutte le disposizioni contenute nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) di EUR S.p.A. In particolare, si obbliga: (i) a tenere una condotta in linea con i principi e valori contenuti nel suddetto documento e, comunque, tale da non esporre EUR S.p.A. al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dalla legge n. 190/2012 e s.m.i. (ii) a non compiere atti tali da indurre dipendenti e/o collaboratori di EUR S.p.A. a violare o tenere una condotta non conforme ai principi contenuti nel PTPCT. Tale documento, del quale il COA di Roma dichiara di avere piena conoscenza, è stato predisposto in attuazione della legge n. 190/2012 e s.m.i. ed è consultabile sul sito web istituzionale di EUR S.p.A. nella Sezione Amministrazione Trasparente.

La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nel Codice Etico o del PTPCT ad EUR attribuisce la facoltà di risolvere il presente accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta al COA di Roma in merito alla volontà di avvalersi della presente clausola, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla presente risoluzione.

Ai sensi del d.lgs. n. 24/2023, è possibile segnalare violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di EUR, acquisite nell'ambito dell'attività relativa al presente accordo tramite gli strumenti di segnalazione *whistleblowing* messi a disposizione dalla Società di seguito riportati:

-

- piattaforma informatica esterna accessibile al seguente indirizzo <https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/eur>;
- segnalazione cartacea, corredata da copia del documento di identità del segnalante, da inviare all'indirizzo "EUR S.p.A., alla c.a. del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Largo Virgilio Testa n.23 - ingresso Via Ciro il Grande n.16 - 00144 Roma - *Whistleblowing*";
- chiamata vocale all'account Teams rpct@romaeur.it;
- incontro diretto con il segnalante - fissato su richiesta trasmessa dal medesimo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di EUR S.p.A. all'indirizzo rpct@romaeur.it - e tenuto entro un termine ragionevole.

Le segnalazioni *whistleblowing* ricevute verranno gestite in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 24/2023.

Roma lì, 25 settembre 2023

EUR S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Ing. Angela Maria Cossellu

Firmato digitalmente da: Angela Maria Cossellu

Data: 25/09/2023 14:42:16

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma

Il Presidente

Avv. Paolo Nesta